



19817.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

REGISTRO
INVIM
AGEVOLAZIONI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente - R.G.N. 15319/2013
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - Cron. 19817
Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - Rep.
Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere - Ud. 30/03/2017
Dott. ANNA MARIA FASANO - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15319-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

- ricorrenti -

contro

... , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
... , presso lo studio dell'avvocato
... che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ...

3 SPA elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CONCA D'ORO N 285, presso lo studio
dell'avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI, che lo

rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS

udito l'Avvocato;

R.G. N. n. 15319/13

RITENUTO CHE:

..... proponeva ricorso innanzi alla CTP di Perugia avverso l'avviso di liquidazione emesso per il recupero delle imposte di registro relative ad una transazione conclusa tra la stessa e , che aveva definito un contenzioso sorto da una procedura di esproprio. L'atto era stato tassato con l'applicazione del regime agevolato previsto per gli acquisti di cui sia parte lo Stato, ma successivamente l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, rilevando che era intervenuta nell'atto di acquisto unicamente come rappresentante del Demanio dello Stato – Ramo , quale azienda in regime di concessione per la gestione, la manutenzione e la costruzione della rete stradale ed autostradale nazionale. La CTP accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato dalla CTR dell'Umbria, sostenendo l'insussistenza della pretesa erariale. L'Ufficio ricorre per cassazione, svolgendo due motivi. Si sono costituiti con controricorso e iti. La Procura Generale della Cassazione ha depositato in data 7.3.2017 conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.



CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 344 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 14 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. . L'Agenzia delle Entrate lamenta l'errore in

cui è incorsa la CTR per aver ritenuto ammissibile l'intervento di
a in grado di appello, qualificandolo come "*ad
adiuvandum*", mentre tale intervento sarebbe consentito ex art. 344
cod. proc. civ., per effetto del rinvio generale contenuto nell'art. 49
del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme sulle impugnazioni del codice
di procedura civile, soltanto se ricorrono i presupposti
dell'opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo del ricorso si censura la sentenza
impugnata, denunciando la violazione dell'art. 57, comma 7, del
d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che in base a quanto accertato
dalla CTR l'imposta sarebbe stata comunque dovuta in relazione a
tale disposizione.

3. Il ricorso non merita accoglimento nei sensi di cui alle
seguenti considerazioni:

a) Il primo motivo non è fondato.

Con un atto qualificato dalle parti come transazione, e
convenivano la cessione in favore del Demanio dello
Stato - Ramo di tre appezzamenti di terreno, con insistenti
opere stradali. L'Agenzia delle Entrate con l'avviso di liquidazione
procedeva al recupero nei confronti di titi ed delle
normali imposte di registro, ed ipocatastali, in ragione della
erronea applicazione, in sede di autoliquidazione, del regime di
esenzione previsto dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del
1986, e degli artt. 1 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990.

b) In tema di imposta di registro, riguardo ad un atto sottoposto a
tassazione (nella specie, atto di transazione) sussiste solidarietà
passiva delle parti contraenti verso l'Amministrazione per il
pagamento dell'imposta, per cui, conformemente alla regola
generale delle obbligazioni solidali, pur non ravvisandosi un
litisconsorzio necessario tra i vari condebitori, al condebitore è

consentito l'intervento adesivo dipendente, quale titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite dall'altro condebitore, attesa la possibilità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dall'interveniente (Cass. Sez. 2, n. 25145 del 2014).

Inoltre, va tenuto conto del fatto^{che} al processo tributario, stante il generico rinvio alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, è applicabile la disciplina generale dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, che non prevede alcuna limitazione all'intervento adesivo in appello (Cass. n. 255 del 2012, v. Cass. n. 20803 del 2013).

d) Il secondo motivo è inammissibile, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nel giudizio di legittimità una questione nuova, non oggetto di esame nei precedenti gradi di merito (V. Cass. n. 26906 del 2014, Cass. 25541 del 2011), violando il diritto di difesa delle controparti (Cass. n. 3471 del 2016).

Trattasi di un *thema decidendum* e di un *thema probandum* non esaminato nei gradi di merito, posto che nei precedenti giudizi le questioni proposte hanno riguardato la domanda ex art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986, relativa al recupero delle somme conseguenti all'ordinaria tassazione, come risulta dall'atto impositivo impugnato in sede giurisdizionale, in ragione della qualificazione dell'atto di transazione quale atto di cessione volontaria e quindi contratto ad oggetto pubblico equiparato dalla legge all'espropriazione, ed, in quanto tale, soggetto al regime impositivo fissato dalla norma indicata.

4. Per quanto sopra, il ricorso va rigettato.

La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti costituite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

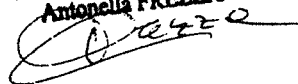
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida a favore delle parti costituite in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 30 marzo 2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 AGO 2017 -



Il Funzionario Giudiziario
Antonella FREZZA

